

XCVª TORNATA

LUNEDÌ 26 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3081	Petizioni (Sunto di)	pag. 3081
Disegni di legge (Approvazione di):		Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	3083
« Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3094	(Presentazione di)	3082, 3084
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali »	3095	Votazione a scrutinio segreto (Proposta del senatore Melodia)	3083
(Discussione di):		Oratore:	
« Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di S. Adriano in S. Demetrio Corone »	3096	MELODIA	3083
Oratori:		(Risultato di)	3084, 3090, 3019
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3101, 3105, 3107		
CALISSE, <i>relatore</i>	3105		
CORBINO	3102, 3107		
CROCE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3099		
DELLA TORRETTA	3108		
D'OVIDIO FRANCESCO	3104		
GRASSI	3103		
MAZZONI	3099, 3101		
MONTRESOR	3097, <i>passim</i> 3108		
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3098, <i>passim</i> 3108		
TAMASSIA	3102		
(Presentazione di)	3082		
(Richiesta di discussione di)	3109		
Giuramento (del senatore Gonzaga)	3082		
Interpellanza (Svolgimento di)	3085		
« Sul personale salariato degli ospedali e dei manicomi »	3085		
Oratori:			
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3091		
D'ANDREA	3085, 3093		
TANARI	3090		

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'interno e per gli affari esteri.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Lamberti di giorni 7 e Paternò di giorni 7; se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il Comm. avv. G. M. A. Enea fa voti perchè siano prese in considerazione dal Senato alcune sue proposte circa l'organizzazione della giustizia popolare.

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bertetti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del mio onorevole collega ministro dell'istruzione ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge. Trattandosi di una proroga di termini il disegno di legge sarà inviato agli Uffici.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Giuramento del senatore Gonzaga Maurizio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Gonzaga Maurizio, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Giardino e Campello di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Gonzaga Maurizio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Gonzaga Maurizio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Vivi applausi*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Dorigo, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere come intenda provvedere alle sorti degli insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei due mesi di agosto e settembre, di fronte alla circolare 18 aprile 1922, n. 17, pubblicata nel Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione del 27 aprile stesso ».

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il ministro della pubblica istruzione è impegnato per una interpellanza alla Camera. Pregherei quindi di rinviare lo svolgimento di questa interrogazione ad un altro giorno.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Acconsento che la mia interrogazione si svolga nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Resta allora così stabilito per lo svolgimento di questa interrogazione.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Millo per riferire sulla nomina del signor Ricci a senatore del Regno.

MILLO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 11 giugno del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Federico Ricci.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel dott. Ricci gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla per riferire sulla nomina del signor Zunino a senatore del Regno.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'11 giugno 1922 per la categoria 16ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Paolo Zunino.

Dai documenti presentati risulta che l'avvocato Zunino fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Genova nel 5 giugno 1918 e successivamente confermato in tale carica nel 12 agosto 1918, nell'11 agosto 1919, nel 22 settembre 1920, nel 2 dicembre 1920 e nell'8 dicembre 1921.

E poichè concorrono tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Proposta del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Si dovrebbe procedere ora alla votazione a scrutinio segreto. Abituamente il Senato ha proceduto alla votazione a scrutinio segreto per la convalida dei nuovi senatori facendo una votazione separata dalle altre. Però quando questo precedente dovesse seguirsi si dovrebbero fare due votazioni con grave perdita di tempo: non voglio assumermi la responsabilità di venir meno ad un precedente; pongo quindi il quesito al Senato.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Nessun articolo del nostro regolamento ha mai fatto obbligo che la votazione per i nuovi senatori si faccia separatamente. Per altro il Senato, con una nobile tradizione, ha creduto sempre di provvedere separatamente alle votazioni per i propri colleghi, poichè la costituzione delle assemblee è sempre la parte più importante per esse. Ciò non toglie che in alcuni momenti, pur mantenendosi per l'avvenire questo sistema, per economia di tempo, come ve ne è necessità nel momento attuale vista la stagione così inoltrata, non si possa procedere a votazioni simultanee. Pregherei quindi il Senato per questa volta di procedere ad una sola votazione per la convalida dei titoli dei due nuovi senatori e per gli altri oggetti all'ordine del giorno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Melodia di votare simultaneamente la convalida dei nuovi senatori, la nomina di un membro della Commissione per le petizioni e i bilanci del Ministero dei lavori pubblici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. In seguito al voto del Senato, faremo due votazioni separate.

Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori Ricci e Zunino si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti,

Berti, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Caneva, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Conci, Contarini, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo. D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo di voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori Ricci Federico, e Zunino Paolo e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio non oltre il 31 luglio 1922 dei bilanci che non fossero stati approvati dal Parlamento al 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni e alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 ». » Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » e alla votazione, a termini dell'articolo 85 del regolamento, per l'ammissione alla discussione del seguente disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza

del senatore D'Andrea al Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno:

« Sulla inopportunità del decreto-legge 12 novembre 1921, n. 2137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1922, che approva il regolamento pel personale salariato degli ospedali e dei manicomi, il quale si traduce in un nuovo grave aggravio dei bilanci già profondamente dissestati di quegli istituti e ne rende ancor più difficile il funzionamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Signori senatori, dell'importante, vivace dibattito seguito in quest'aula in occasione della richiesta di conversione in legge del Regio decreto con il quale si era concessa una seconda indennità caro-viveri agli impiegati dei comuni e delle provincie, gli echi risuonano ancora! Il voto del Senato, che negò l'approvazione a quel disegno di legge, fu variamente interpretato: esso però non ebbe certamente il significato di poca simpatia verso la classe degli impiegati dei comuni e delle provincie. Il Senato volle affermare il diritto degli enti locali a veder rispettata la loro autonomia, la quale era stata evidentemente violata da quel decreto-legge, col quale si era imposta ai comuni ed alle provincie una seconda indennità caro-viveri a favore degli impiegati. Più tardi si offrì al Senato una novella occasione per pronunziarsi contro l'abuso dei decreti-legge, quando, nella seduta del 31 marzo 1922, il senatore Malagodi investì il decreto dell'8 febbraio di quell'anno, che aveva regolata la nomina dei commissari provinciali per intervenire nelle questioni fra proprietari ed agricoltori.

Il plauso del Senato all'oratore significò la condanna di quel provvedimento. E, del resto, in parecchie circostanze capi di governo e ministri avevano promesso di non ricorrere più ai decreti-legge e l'assemblea viveva fiduciosa che queste premesse sarebbero state mantenute.

Ma, purtroppo, a pochi giorni da quei dibattiti la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava un decreto in data 12 novembre 1921, con il quale si approva un regolamento per il personale di servizio dipendente dagli ospedali e dai ma-

nicomi. Il titolo è senza dubbio modestissimo: ma in sostanza il regolamento si traduce nella più flagrante violazione dell'autonomia di quegli istituti. Ed è singolare la ingenuità, potrei anche dire la ipocrisia della epigrafe che precede il decreto, così concepita: « Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col decreto 5 febbraio 1915, nonché le leggi 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 sugli istituti pubblici di beneficenza ed 11 febbraio 1904 sui manicomi e gli alienati, ecc. ecc. ».

Ripeto che è una vera ipocrisia il ricordare leggi che di fatto si vogliono e si sono effettivamente violate. Ricordiamone il testo letterale:

a) Legge 17 luglio 1890 sugli istituti pubblici di beneficenza: « Le congregazioni di carità e gli istituti pubblici di beneficenza, che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza in cui vengono erogate, richiedono l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni ».

Dunque la facoltà di regolare le nomine e gli stipendi del personale delle istituzioni di beneficenza è devoluta ai rispettivi consigli di Amministrazione.

b) Un'altra legge ha ricordato il decreto, quella del 18 luglio 1904, la quale all'art. 12 stabilisce: « Il Consiglio superiore di assistenza pubblica, istituito presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte relative alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo, in rapporto anche alla beneficenza privata. Deve anche esser sentito il parere del Consiglio sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie ».

c) Altra legge è ricordata nel decreto, quella comunale e provinciale testo unico del maggio 1915.

« Spetta al Consiglio provinciale provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, alla nomina, alla sospensione, alla revoca degli impiegati addetti agli uffici negli stabilimenti provinciali ».

d) Ed infine la legge del 14 febbraio 1904 sui manicomi dice all'articolo 5: « I regolamenti

speciali di ciascuno manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole sanitaria ed amministrativa, come quelle relative al numero degli infermieri, in proporzione al numero degli infermi, all'orario di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza dell'Amministrazione o al Direttore ».

Ditachè se vi è decreto incostituzionale è proprio questo, il quale non ha violato soltanto il principio dell'autonomia dei comuni e delle provincie consacrato nella legge comunale e provinciale, in omaggio al quale s'insorse in quest'aula e si provocò il voto contrario del Senato, ma viola anche quattro leggi fondamentali dello Stato che ipocritamente dice di invocare.

Io mi rendo conto di quelli che furono i precedenti di quel decreto: esso porta la data del 12 novembre 1921 ed è controfirmato dall'onorevole Bonomi; è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1922, cioè sotto il governo dell'onorevole Facta; ma certamente né l'onorevole Bonomi né l'onorevole Facta hanno avuto tempo di portare il loro esame sul regolamento, ciò che per altro non menoma la responsabilità ministeriale, perchè sono essi chiamati a rispondere degli errori degli uffici dipendenti.

Quali le origini di questo regolamento? Forse l'onorevole sottosegretario di Stato le narrerà con maggiore precisione di quel che io non possa fare, ma io so che venne nominata una Commissione composta di funzionari del Ministero, i quali probabilmente non avranno mai visitato un manicomio né un ospedale, della quale fu chiamato a far parte un autorevole parlamentare, ed una rappresentanza degli infermieri e del personale di servizio. E costoro, organizzati sotto la forma di sindacato o di Camera del lavoro, svolsero quell'azione proficua alla classe, ma pernicioso alla economia dello Stato, di cui purtroppo il paese risente oggi le gravi conseguenze. I governi tormentati, minacciati, lasciano dilapidare, rapinare il bilancio e come se ciò non bastasse lasciano dilapidare anche i bilanci degli enti locali.

Vediamo ora quali sono le disposizioni principali di questo regolamento, il quale, come ho detto, è di sua natura incostituzionale e violatore delle leggi dello Stato.

Io potrei incorniciarne le disposizioni sotto alcuni titoli, nè creda il Senato che io esageri: probabilmente mi si accuserà di essere troppo reciso e tagliente nella parola, ma sono amareggiato come cittadino, come senatore del Regno, e come colui che gran parte dei suoi ultimi anni, ha dedicato agli istituti di pubblica beneficenza. I titoli di questo regolamento potrebbero essere questi:

Primo: apoteosi dell'indisciplina. Ecco quello che è detto nel regolamento. « Al personale di assistenza immediata spetta un congedo annuale di 20 giorni, a meno che la necessità del servizio da dimostrarsi dall'amministrazione non lo consenta. » In altri termini l'amministrazione di un ospedale o di un manicomio, che nega il permesso ad un suo salariato, è obbligata a dimostrare la impossibilità di accordare il permesso, perchè ne avrebbe sofferto il servizio. Ed a chi dimostrarlo? La risposta è scolpita in un altro articolo successivo. « I regolamenti di ciascuna amministrazione provvederanno al regime disciplinare del personale salariato dipendente anche per quanto riguarda le garanzie procedurali per l'applicazione delle pene disciplinari ».

« Per le pene più gravi, (noti il Senato, che non è stabilita alcuna graduatoria di pene, e grave potrebbe dirsi una multa di 10 lire) per le pene più gravi è indispensabile sentire l'avviso di uno speciale Consiglio di disciplina, che sarà costituito secondo le norme da inserirsi nei regolamenti organici. » Al di sopra del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il personale, ne ha la disciplina e paga i suoi dipendenti, al di sopra di esso, vi sarebbe un Consiglio di disciplina, del quale naturalmente dovrebbe entrare a far parte una rappresentanza del personale, con facoltà di giudicare se il Consiglio di amministrazione abbia bene o male inflitta la punizione.

Titolo secondo: apoteosi dell'ozio e assalto al bilancio delle opere pie. Mi consentano gli onorevoli colleghi una breve digressione sopra un argomento assai doloroso.

Da alcuni anni si è istituito il Ministero del lavoro, alla cui direzione sono state e sono persone ragguardevoli. Ma io mi domando melanconicamente, che cosa deve disciplinare questo ministero se oramai in Italia nessuno lavora, nè ha voglia di lavorare? E non sa-

rebbe meglio istituire il ministero dell'ozio? Perchè vi sono tante solennità, vi sono tante feste, per cui, cominciando dai professori...

Voce. Da alcuni professori.

D'ANDREA. Debbo dire quello che sento: cominciando dai professori i quali compiono senza dubbio opera ammirevole per la cultura del paese, non si parla più di mesi o di giorni, ma di ore di lavoro, e quando se ne sono fatte 52, in tutto l'anno scolastico, si ripete che si è lavorato molto.....

VITELLI. Non generalizziamo.

D'ANDREA. Accetto con piacere il rilievo che mi viene dai professori, ma esso non menoma la mia affermazione che nel nostro paese vi è poca voglia di lavorare.

E torniamo al regolamento attuale, nel quale è elevato l'ozio a sistema.

Vi è una disposizione per effetto della quale la retribuzione al personale di servizio non è definita, perchè si è avuto, diciamo così, il buon senso di riflettere che una legislazione uniforme per tutti gli istituti ospedalieri e manicomi sarebbe stata inopportuna. Ma mentre si è lasciata libertà alle amministrazioni di stabilire gli stipendi, si aggiunge: « Le retribuzioni saranno costituite dal salario fisso e da una indennità accessoria provvisoria in relazione alle persone di famiglia conviventi a carico. Essa sarà determinata dalle singole amministrazioni sentita la richiesta della rappresentanza del personale interessato ».

Questo precetto della indennità per convivenza a carico, consacrato in parecchi decreti luogotenenziali e reali pubblicati durante la guerra, per venire in soccorso della numerosa classe degli impiegati, viene esteso ai salariati degli ospedali e dei manicomi. E sia pure.

Ma signori, sapete quale è la maggiore delle concessioni fatte a costoro? Le otto ore di lavoro. Ecco quello che si legge nello art. 12: « I salariati degli ospedali e dei manicomi debbono prestare un'opera di 48 ore settimanali; col sistema dei turni si può superare tale limite, purchè il numero delle ore per un periodo di tre settimane non superi quello di 54 ore settimanali. Il personale non può prestare un'opera straordinaria per più di un'ora al giorno, la quale sarà retribuita nella stessa misura delle altre ore di lavoro ».

Abbiamo seguito nelle precedenti tornate, con deferente ammirazione il dibattito che si è svolto in quest'aula intorno al bilancio dei lavori pubblici. I senatori Rota e Riccardo Bianchi hanno rilevato il grave disagio in cui si trova l'azienda ferroviaria, ed il disavanzo pauroso, che anche quest'anno si prevede in un miliardo e 500 milioni, disavanzo proveniente da un errore iniziale, quello cioè della concessione delle otto ore di lavoro: errore iniziale irreparabile, perchè, quando si è fatta quella concessione non si è riflettuto abbastanza al grave onere che sarebbe derivato all'azienda ferroviaria dall'aumento del personale. Ed ora questo errore si vorrebbe ripetere pel personale degli ospedali e dei manicomi. Obbligare le amministrazioni a reclutare un novello personale, in omaggio al principio delle otto ore, importerebbe la rovina completa dei bilanci di quegli istituti, costretti annualmente a contrarre mutui o ad alienare parte del loro patrimonio.

E non basta; l'art. 12 non può trovare neppure giustificazione nel concetto di aver tenuto conto del lavoro che si presta dagli infermieri. Costoro non possono equipararsi agli operai delle officine i quali debbono prestare opera assidua, continua, snervante: si tratta di personale di assistenza, la quale in parecchie ore del giorno si traduce in semplice presenza. L'infermo avrà bisogno di un bicchier d'acqua, di farsi cambiare le lenzuola, e l'infermiere presta l'opera sua: questa però non è continua, non è assillante, come quella che può giustificare nelle officine l'applicazione delle otto ore.

L'assurdo si rivela anche più grave considerando che alle otto ore di lavoro avrebbero diritto non pure gli infermieri, ma tutti i salariati, cioè tutti i dipendenti dall'amministrazione, fra cui naturalmente gli uscieri, i portieri.

Consenta il Senato di portare un esempio. Sono a capo del gruppo di tre ospedali ed ho quattro portieri, due nel maggiore e gli altri due nei minori. Costoro tengono l'abitazione nell'ospedale, hanno moglie, e figli e vivono come tutti i portieri, guardando nelle ore in cui sono aperti i portoni, chi esce e chi entra. Opera meramente passiva, oziosa, e che credo faccia sentire la nostalgia del lavoro.

Orbene, se io dovessi applicare questo regolamento, i miei ospedali avrebbero bisogno di 12 portieri invece di quattro, e poiché non si potrebbe pretendere che convivessero insieme, si dovrebbe ricorrere all'espedito imposto all'amministrazione delle ferrovie per i casellanti, costruendo cioè altri caselli, e così parimenti si dovrebbero costruire altri otto casotti, per ospitare i nuovi otto portieri.

Vi è un'altra disposizione, che può definirsi allegra e provocare anche la ilarità dell'assemblea.

Bisogna premettere che molti ospedali sono ancora governati dagli antichi regolamenti, secondo i quali le donne infermiere debbono essere nubili, e se si maritano sono congedate.

Non intendo fare l'apologia di tali disposizioni statutarie, ma constato il fatto, e ritengo che chi ha figli da crescere e educare, non possa prestare opera assidua in uno ospedale. Comunque la gravidanza per le infermiere è considerata come extra legale.

Ed ora ecco quello che si legge nel regolamento: « le donne saranno esentate dalla prestazione della loro opera per sei settimane prima e sei settimane dopo il parto, conservando intera la retribuzione ». E poiché io aggiungo che il momento della fecondazione, così come l'epoca precisa del parto è incerta, e non c'è nessuno ostetrico al mondo che possa dire una donna incinta tra quanto tempo partorirà, le nostre infermiere al quinto o al sesto mese si metterebbero in congedo, adducendo di essere prossime a partorire. Evviva la cuccagna!?

Dinnanzi alla incoscienza, allo scandalo di questo regolamento si è naturalmente indotti ad una melanconica domanda; ma come? il Ministero dell'interno supremo tutore delle opere pie, il Ministero dell'interno il quale dovrebbe richiamare le amministrazioni quando dissipano i patrimoni o le rendite degli ospedali, è esso invece che invita a dilapidare, che incoraggia a rapinare, a mettere queste istituzioni in condizioni di non poter funzionare? E non è la prima volta che ci da questo non encomiabile esempio.

Vi fu un disegno di legge discusso qui in Senato, e sul quale prese la parola sempre eloquente il senatore Tanari, con cui si riconosceva nelle società cooperative il privilegio di essere

preferite nelle locazioni dei fondi rustici degli istituti di beneficenza. Perché tale preferenza?

Ma se per legge le opere pie sono obbligate ad affittare i fondi rustici o urbani ai pubblici incanti, come si farebbe a preferire le cooperative? Si dovrebbe, in altri termini, in omaggio ad esse, derogare alla legge del 17 luglio 1890.

Ho detto che il decreto è incostituzionale: eppure vi sarebbe stato il mezzo per renderlo meno ostico di quello che è. Ho ricordata la legge del 1904 sul Consiglio superiore della beneficenza, l'organo chiamato dalla legge ad approvare le modifiche ai regolamenti degli istituti di beneficenza. Perché il Ministero non ha sentito il dovere di richiederne il parere? Vedo qui il capo illustre di quel Consesso, il senatore Dallolio che con tanto zelo e con tanta autorità lo presiede: ebbene se gli fosse stato presentato questo regolamento, egli avrebbe senza dubbio negato il parere favorevole, e per una doppia considerazione: non soltanto perché contrario alle leggi, ma anche perché egli conosce le condizioni delle finanze degli istituti di beneficenza e dei manicomi. L'ho detto altre volte e non vorrei ripetermi, ma chi ignora che le istituzioni ospitaliere, e manicomi, a causa del rincaro dei generi di prima necessità, degli aumenti di stipendi molte volte doverosi, a favore degli impiegati, degli aumenti di salari al personale di basso servizio, sono in condizioni da non poter più funzionare? Al Consiglio superiore della beneficenza pervengono ogni giorno numerose domande dei presidenti delle Amministrazioni, che chiedono sussidi sul fondo della tassa sugli spettacoli, sui cinematografi e sui teatri: ebbene, mentre le Amministrazioni si dibattono in queste difficoltà, è proprio il Ministero dell'interno, il tutore di questi istituti, che li avvia verso il precipizio? E noti il Senato che io non sono un solitario: la mia non è voce isolata, perché avrebbe poca autorità, ma è il grido di protesta che viene da moltissime Amministrazioni provinciali ed ospitaliere del Regno. Durante la discussione del bilancio dell'interno la questione fu adombrata dal senatore Lagasi: egli ricordò le proteste delle provincie di Verona, Parma, Udine, Ferrara, Cremona, Padova, Treviso, Bologna, Alessandria, Belluno. Il senatore Rattone, il quale sarebbe intervenuto

in questa discussione se non avesse dovuto recarsi altrove per indeclinabili necessità, mi ha consegnato le proteste degli istituti di beneficenza ospitaliera dell'Amministrazione del manicomio e dell'opera di maternità di Torino; ed io a mia volta porto qui la voce solenne di tutti gli istituti ospitalieri di Napoli. E pensare, onorevoli signori, che il denaro chiesto dallo Stato al fin troppo paziente contribuente italiano è sacro, perchè è il frutto del lavoro e delle economie, che non deve essere sperperato in stipendi esagerati od in altre dissennate concessioni. Ma più sacro ancora è il patrimonio della beneficenza, accumulato attraverso i secoli dalla pietà dei fondatori, da tanti filantropi i quali hanno arricchito gli ospedali per venire in soccorso di poveri. Attentare a questo patrimonio è un delitto, maggiormente perchè gli sperperi fanno venir meno la fiducia ed inaridiscono la sorgente stessa della beneficenza.

Continuando su questa via pericolosa, finiremo per chiudere le porte degli ospedali agl'infermi poveri e quelle dei manicomi ai folli.

Tutte le volte che si parla di istituzioni di beneficenza di poveri, di infermi, di folli, torna alla mente quello che abbiamo letto nei trattati di diritto pubblico, o inteso proclamare nelle Assemblee: la beneficenza è un dovere statale; frase altisonante che non trova corrispondenza nel fatto. Ma, ditemi, signori, che cosa ha fatto sinora lo Stato per la pubblica beneficenza? Sono ancora le rendite di quei patrimoni accumulati da secoli che debbono servire per i poveri infermi; essi soltanto debbono resistere a questo incalzare continuo di aumento nel prezzo dei generi, ed alle richieste del personale. Lo Stato non ha fatto nulla oltre alla imposizione di quella tassa sugli introiti dei teatri e dei cinematografi che fu suggerita dal Congresso delle istituzioni di pubblica beneficenza tenutosi a Roma nel 1918. In quel congresso, al quale ebbi l'onore di partecipare, intervennero i rappresentanti della maggior parte delle istituzioni di ricovero e di cura, e nell'aula degli Orazi e Curiazi si fusero le voci delle diverse regioni d'Italia sciogliendo un inno sublime alla carità. (*benissimo*) E poi più nulla! Inutile rivolgersi ai ministri ed ai direttori generali per chiedere soccorsi: essi rispondono invariabilmente che lo Stato è in tali

condizioni da non poterne concedere. Le porte si aprono all'appello solenne della carità, ma i portafogli rimangono ermeticamente chiusi. Ma almeno, conserviamo scrupolosamente quello che c'è, non dissipiamo il patrimonio dei poveri, come vorrebbe fare questo decreto, incostituzionale nella forma, improvvido nella sostanza.

Forse la mia parola sarà stata troppo tagliente ed aspra e ne chiedo scusa a voi, onorevoli colleghi. Ho parlato in nome dei poveri, degli infermi, dei folli: in nome di coloro che non minacciano col pugno teso, come purtroppo altri fanno, ma che levano in alto le mani bruciate dalla febbre, in atto di preghiera; ho parlato in nome di una classe di derelitti che non guarda minacciosa, che non grida, ma piange. Ebbene, o signori, io penso che il ricordo di tanti sofferenti, di coloro che con la perdita dell'intelligenza sono stati messi al bando dal civile consorzio, nel quale, purtroppo, pochi hanno la fortuna di rientrare, questo ricordo deve colpire l'animo dell'onorevole sottosegretario di Stato. Ignoro quale sia il suo pensiero: egli dovrà difendere il decreto in omaggio al dovere politico di continuità che c'è tra i diversi ministri. Ma in fondo all'animo suo, alla sua coscienza di uomo politico e di cittadino, io sono certo che egli assente pienamente a quanto io dico da questo banco, dove ho libera la parola per investire il decreto (*approvazioni*).

E penso che nel suo cuore ed in quello degli altri ministri aleggia il sentimento nobilissimo della carità, di questa dea invisibile, meravigliosa, che accomuna insieme poveri e ricchi, che riunisce tutti in un abbraccio fraterno, nell'inno solenne alla solidarietà umana. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni. Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Pansa, Venzi, Mayer, Cimati e Giordani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari e i senatori testè sorteggiati quali scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari e gli scrutatori fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Annaratone.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Foà, Francica Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Lamberti, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marcora, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schupfer, Sechi, Setti, Sili, Sonnino, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419):

Senatori votanti	168
Favorevoli	150
Contrari	18

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420):

Senatori votanti	168
Favorevoli	150
Contrari	18

Il Senato approva.

Votazione per l'ammissione alla discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477):

Senatori votanti	168
Favorevoli	159
Contrari	19

Il Senato approva.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza del senatore D'Andrea.

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, prendo occasione dalle giustissime e sante parole dette dal collega D'Andrea, pronunciate con tanta compe-

tenza e conoscenza sullo sperpero delle spese, per dire due sole parole sullo sperpero delle entrate. E sarò brevissimo, dovendo ricordare cose già dette in altra occasione, appunto per la conversione in legge di un decreto luogotenenziale dell'agosto 1918.

Lo sperpero delle entrate io lo segnalò al Governo in quanto che vi sono delle regioni, come la nostra del Bolognese, dove per acquiescenza dei signori prefetti - e nulla ha che fare l'attuale prefetto di Bologna - sono stati fatti e permessi dei contratti tali di favore o a individui o a cooperative da porre i nostri istituti di beneficenza, il patrimonio dei nostri poveri, in condizioni di rendita molto ma molto inferiori al loro reddito reale. Il patrimonio dei nostri poveri si aggira sui 15 mila ettari di terreno, vale a dire 75 mila tornature. Basta una perdita di 30 lire di affitto per tornatura per costituire una perdita annua di un milione e mezzo o due milioni di rendita. Questa perdita è dovuta alla acquiescenza delle autorità locali a vantaggio di questi individui o di questi enti cooperativi che hanno ottenuto affitti di favore. Se invece questi fondi fossero stati dati in affitto ai coltivatori diretti, cioè ai contadini, che hanno dato da noi prova di saper coltivare bene le nostre terre, il patrimonio dei poveri nella mia regione avrebbe avuto, lo ripeto un paio di milioni di rendita di più. Vi sono perciò delle responsabilità da accertare in coloro che concessero (autorità prefettizie) e in coloro che se ne prevalsero!

Ed io spero che il Governo vorrà provvedere in merito. (*Approvazioni, applausi*).

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Mi permetterò anzitutto di rispondere alla richiesta del senatore Tanari. Il Governo non ignora la condizione in cui si trovano molte opere pie e molti comuni del bolognese, anzi di tutta la regione emiliana. Contratti che rimontano a cinque, sei, fino a dieci anni addietro furono fatti a scapito degli interessi patrimoniali di questi enti locali. Ebbene il Governo sa che trattasi di contratti in cui le ragioni degli enti non furono sufficientemente cautelate, ma trattasi di contratti debitamente approvati e tradotti in atti, talchè non rimane, dopo gli

accertamenti fatti, che provvedere con l'annullamento di ufficio.

Di ciò il Governo già si è preoccupato: una indagine larga sarà fatta non solo riflettente le opere pie, ma anche riflettente i comuni, ed a seguito delle indagini saranno presi opportuni provvedimenti. Creda pure il senatore Tanari che ci sta molto a cuore tutelare gli interessi dei poveri ed anche quelli dei contribuenti.

TANARI. Ringrazio.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Vengo all'onor. D'Andrea. Molte delle autorevoli critiche da lui mosse al decreto 12 novembre 1921, sono da noi divise e possono provocare degli opportuni rimedi. Dirò in quali limiti noi conveniamo ed in quali noi dissentiamo. Ciò possiamo fare con la massima libertà da questo banco perchè in quel decreto noi abbiamo avuto niente altro che la ragione della esecuzione. Il decreto porta la data 9 novembre 1921, controfirmato dall'onor. Bonomi. Fu trattenuto alcun tempo presso la Corte dei conti in base alle eccezioni sollevate sulla legittimità di quel provvedimento secondo le osservazioni che lo stesso onor. D'Andrea testè ha ripetute.

La Corte dei conti respinse le osservazioni, ed ecco perchè il decreto è stato pubblicato con ritardo il 12 aprile. Ma neanche il Ministero Bonomi vi ebbe parte diretta: perchè occorre sapere che questo regolamento è frutto di tre decreti 26 e 31 dicembre 1919 e 11 febbraio 1920 (durante il Gabinetto Nitti), con cui venne nominata una Commissione per dare al personale dei manicomi e degli ospedali uno stato giuridico ed economico. La Commissione fu formata da un rappresentante dell'amministrazione degli ospedali, senatore Ernesto Salvia, che poi fu eletto presidente, da un rappresentante dell'amministrazione manicomiale, senatore Del Giardino, di tre rappresentanti della classe, designati dalla Federazione italiana fra i salariati degli ospedali e manicomi, un direttore di ospedale ed uno di manicomio, due rappresentanti tecnici della Direzione generale di sanità ed un rappresentante dell'amministrazione il comm. Nobile.

Questa commissione lavorò per circa un anno e mezzo. Bisogna convenirne, perchè ho qui i verbali delle sedute, da cui si rileva che presero parte attivissima alle discussioni i tre rap-

presentanti della classe: così vi avessero preso parte gli altri rappresentanti! La Commissione dette luogo a quel decreto su cui tante censure, talvolta giuste, talvolta esagerate, sono state fatte. E debbo dileguare un equivoco che renderà più agevole la risoluzione. Non si tratta di un decreto-legge. Il sen. D'Andrea ha mosse opportune critiche ai decreti-legge, condivise dal Senato e dal Governo, e certo sarebbe stato grave se si fosse trattato di un decreto-legge che non si può riformare se non con un'altra legge. Invece trattasi di un semplice Regio decreto, il quale, così come è stato emanato, nello esercizio delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo può opportunamente essere emendato e dar luogo a quegli emendamenti necessari che venissero proposti da un'assemblea così alta come il Senato. In sostanza, come ho già detto, si intese di dare uno stato giuridico e economico al personale. In che consiste questo stato giuridico? Prima di tutto si stabilì la norma del pubblico concorso per poter far parte del personale salariato degli ospedali e manicomi, sicchè, da oggi in poi, secondo quel regolamento, non possono più disimpegnare tali mansioni se non coloro che entrino a far parte del personale mercè concorso, tranne le disposizioni transitorie, per coloro che si trovano in istato di possesso. Venne diviso il personale in due categorie: personale inserviente ed infermieri. Il personale inserviente di 2^a categoria è il più alto, a cui si può giungere con concorso e titoli. Quale è il titolo? Il titolo è dato da un esame fatto dinanzi ad una commissione, e la commissione è composta dal medico provinciale, da un delegato degli ospedali e da un rappresentante del Consiglio provinciale di sanità. Si consegue il titolo e si entra negli ospedali, meno per coloro che già vi sono. È sancita da questo regolamento la possibilità di acquisire la stabilità nel posto. Si acquista la posizione stabile dopo un anno di esperimento: in tutte le carriere abbiamo due, tre, cinque, anni, qui si arriva dopo un anno di esperimento.

Modificazioni alla disciplina, allo stato economico e all'orario sono i tre punti su cui l'onorevole D'Andrea si è fermato.

Ma prima di arrivare a questo punto ho il dovere di rispondere ad altra obiezione di carattere più generale che riflette il modo di for-

mazione del regolamento. Effettivamente la legge del 18 luglio 1904 imponeva al Governo di sentire il Consiglio superiore di Beneficenza e invece il Consiglio superiore non è stato sentito. Questa osservazione venne mossa anche dalla Corte dei Conti, che credette però di superare l'obbiezione.

In ogni modo è questa un'obbiezione formale abbastanza notevole, di cui il governo si dovrà preoccupare, sottoponendo il regolamento al Consiglio Superiore di beneficenza, della cui competenza non crediamo di poter fare a meno.

Ma io mi permetterò un'aggiunta all'osservazione fatta dal senatore D'Andrea: le opere pie per i propri impiegati non hanno uno stato giuridico ed economico uniforme stabilito da disposizioni di carattere generale.

La legge sulle opere pie ha demandato ai regolamenti speciali rispettivi la risoluzione della questione; ma non tutte le opere pie, neanche talvolta quelle meglio provviste di mezzi, hanno provveduto allo stato giuridico ed economico del personale di concetto. Nei Comuni invece, come tutti sanno, si è provveduto col regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale allo stato economico e giuridico e si è visto che il personale salariato acquista uno stato economico e giuridico analogamente a quanto è stabilito per gli impiegati degli stessi enti; ora, ognuno può pensare quanto la diversità di trattamento fra l'uno e l'altro personale delle opere pie possa giovare alla disciplina e al prestigio degli uffici e a mettere la buona volontà in chi deve dirigerli per la tutela degli interessi dell'ente.

Fatte queste osservazioni rispondo ai tre punti fondamentali di censura al regolamento sullo stato economico. È verissimo che questo regolamento divide in due parti lo stipendio: una parte è fissa ed è il salario; l'altra parte è variabile e sarebbe determinata in base al numero dei componenti la famiglia, secondo i concetti contenuti nei decreti-legge che furono emanati durante la guerra.

Riguardo alla parte finanziaria comprendo le obiezioni: il Governo — si potrebbe dire — ci obbliga a rispettare un regolamento e non ci aiuta a migliorare le nostre finanze.

L'obbiezione è giusta, ma riflette tutta l'amministrazione economica dell'ente; si darà una

spiegazione a questa obiezione e si cercherà un opportuno rimedio per gli inconvenienti.

La seconda obiezione riguarda la disciplina: voi, ha detto l'onorevole D'Andrea, concedete il diritto al congedo annuale di 20 giorni e lo negate solo quando l'Amministrazione non possa provvedere diversamente, ma con deliberazioni motivate. Io faccio osservare che questo regolamento è modellato sulla legge, del 1908 che riguarda lo stato giuridico del personale statale.

Si sono riprodotte, per il personale basso, per gli infermieri dei manicomi e delle opere pie, tutte le disposizioni riflettenti i congedi ed aspettativa nonché quelle per il licenziamento. Per il licenziamento si è data anche la garanzia del giudizio disciplinare.

Si è fatta poi un'obiezione anche più grave: come si provvederà a pagare questo personale dal momento che si sono introdotte le otto ore di lavoro? Io osservo che in genere negli ospedali vi era già il servizio di turno perchè un infermiere non può resistere per 24 ore continue e per 6 giorni di una settimana a quel lavoro. Il servizio era già ridotto a 12 ore; ora sarebbe ridotto a 8.

Comprendo la gravissima conseguenza economica, dato che il personale va aumentato di un terzo; comprendo che l'obiezione è gravissima, poichè si sono introdotte le otto ore anche per gli infermieri degli ospedali: le conseguenze economiche, sono certamente gravi. Ma noi non ci dissimuliamo queste difficoltà, le abbiamo viste come le ha viste il senatore D'Andrea. Oggi faremo tesoro delle critiche mosse dal senatore D'Andrea, in gran parte le faremo nostre, ritorneremo dinanzi alla Commissione e al Consiglio Superiore di beneficenza e speriamo di poterne trarre un regolamento che possa camminare sulle proprie gambe, anzichè sulle grucce come questo che abbiamo in esame.

Quindi io ringrazio e non faccio critiche alle critiche del senatore D'Andrea; lo ringrazio di aver illuminato il Governo più largamente e lo assicuro con piena coscienza che delle sue valide critiche faremo il massimo tesoro! (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ero sicuro che dal banco del Governo e per bocca del sottosegretariato di Stato dovessero venire dichiarazioni rassicuranti. Sono lieto d'aver provocato questa discussione e non mi dolgo di essere incorso in un errore di definizione del decreto, il quale o che voglia dirsi decreto legge, o semplicemente decreto reale, rimane sempre incostituzionale ed improvvido. Che anzi godo di essermi ingannato sulla forma di esso, e che il Governo abbia maggiore libertà di riesaminarlo.

Non aggiungo altro: ripeto soltanto che la concessione delle otto ore di lavoro sarebbe eccessiva, tanto più che verrebbe estesa non soltanto agli infermieri, ma a tutti i salariati, con grave danno economico degli ospedali e dei manicomi.

Nè si dica che la funzione d'infermiere sia pesante e non possa durare più di otto ore? Questa è una illusione. Sapete quante ore al giorno lavorano i miei infermieri di Napoli? Quando due anni or sono concessi loro altri miglioramenti, giustamente reclamati, perchè in realtà questa classe combatte con bisogni sempre maggiori, ed io non sarei alieno dal concedere ancora qualche altro aumento sui loro salari, essi che per lo passato prestavano 12 ore continue di servizio, furono tutti concordi nel chiedere di prestarne ventiquattro, ed averne altrettante di libertà. Sulle prime mi opposi, ma poi dovetti cedere sotto la minaccia dello sciopero. Ma come è possibile, io osservava, che voi lavoriate 24 ore? Nessuno potrebbe resistere, neppure chi presta solo l'assistenza. « Questa è una cosa che riguarda noi, non l'amministrazione ». E mentre ho l'onore di parlarvi, nei miei ospedali di Napoli si lavora 24 ore.

Ora veda, onorevole Casertano, lasciamo stare che l'opera degli infermieri possa essere in certi momenti pericolosa, ne convengo, ma è opera di presenza, nè richiede lavoro continuo. E poi non bisogna dimenticare che negli ospedali oltre ad essi vi sono le suore, le suore della carità, alle quali mando dal profondo dell'animo un ringraziamento ed un saluto. (*Approvazioni*).

Ad ogni modo ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato, e confido che egli troverà modo d'introdurre nel regolamento quelle modifiche radicali che possano consentire agli

istituti di ricovero e di cura, di provvedere in primo luogo ai ricoverati, per i quali ospedali e maniconi sono stati fondati.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore D'Andrea.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 477).

PRESIDENTE. Avendo il Senato votato l'ammissione alla discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa

del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-1922 » del quale è stata già distribuita la relazione nei termini regolamentari; prego il senatore segretario Sili, di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,282,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 81,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E DI DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio, ecc.	L.	6,000
Capitolo 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	»	50,000
Capitolo 6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari, ecc.	»	5,000
Capitolo 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	100,000
Capitolo 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	»	100,000
Capitolo 26. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi, ecc.	»	6,000
Capitolo 33. Impianto e funzionamento di vivai e di piante fruttifere, ecc.	»	20,000
Capitolo 47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	»	935,000
Capitolo 77. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	»	60,000
Totale delle maggiori assegnazioni		L. 1,282,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 27. Sussidi ed incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie, ecc.	L.	4,000
Capitolo 43. Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	»	25,000
Capitolo 43 bis. Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.	»	30,000
Capitolo 44. Applicazione delle leggi sulla caccia, ecc.	»	2,000
Capitolo 92-bis. Spese per provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale, ecc. (in conto residui)	»	20,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento		L. 81,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 412-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 412-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, è convertito in legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, numero 682, i quali per almeno due anni consecutivi abbiano prestato lodevole servizio di segretario comunale da accertarsi dal prefetto della provincia, sentito il Consiglio di prefet-

tura, saranno ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive all'andata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza del requisito prescritto al numero 5 dell'articolo 162 legge comunale e provinciale.

Coloro che alla data 24 maggio 1915 si trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del R. Prefetto essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite coi citati decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744 e 21 maggio 1916, n. 682.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853.

(*Omissis*).

Art. 1.

La validità delle patenti provvisorie rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, è prorogata fino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

Possono essere dichiarate definitive le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico (1° comma, 1ª parte) del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, quando i richiedenti si trovino nelle seguenti condizioni:

1° posseggano la licenza ginnasiale o tecnica;

2° abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di segretario o di vice segretario;

3° paghino la tassa di lire quaranta.

Art. 3.

La dichiarazione di cui nell'articolo precedente è fatta dal prefetto della Provincia nella quale l'aspirante presta od ha prestato l'ultimo servizio, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e previo l'accertamento della esistenza delle condizioni fissate dall'articolo predetto.

La determinazione del prefetto è definitiva.

Art. 4.

Coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del 1° comma (2^a parte) dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva, qualora si trovino nelle condizioni previste nel numero 2 dell'articolo 2 del presente decreto, da accertarsi in conformità di quanto dispone il successivo articolo 3.

Art. 5.

Il prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, può rilasciare patenti definitive, senza l'esperimento degli esami, a coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 162 della legge comunale (T. U. approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) ed abbiano prestato non meno di due anni di lodevole servizio con funzioni di concetto presso segreterie di Comuni e Province.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone » (N. 383-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 383-A).

PRESIDENTE. I senatori Montresor, Nava e Libertini hanno presentato un ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il Senato, avuto riguardo alle modificazioni già introdotte dall'Ufficio centrale al disegno di legge n. 383-A, fa voti che la detta legge sia integrata nel suo carattere storico e giuridico con queste altre aggiunte:

« 1° l'obbligatorietà dello studio della lingua e storia albanese;

« 2° la rappresentanza del vescovo nel consiglio di amministrazione per ragioni di diritto e di tradizioni e per rapporti morali e religiosi con i cattolici di Albania;

« che le 90 mila lire siano assegnate in tante borse di studio: 16 per gli italiani albanesi di Calabria, 7 per gli italo-albanesi di Calabria, 7 per gli italo-albanesi di Sicilia e 7 per gli albanesi di oltre sponda;

« 4° che se rimanesse qualche avanzo di bilancio questo dovesse essere erogato a beneficio anche di altre scuole dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, Sicilia ed altrove ».

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole senatore Montresor che nel suo ordine del giorno è detto che si « fa voti che la detta legge sia integrata, ecc. »

Ma per far questo occorre che ella presenti le sue proposte sotto forma di emendamento, altrimenti è impossibile che il Governo possa fare delle modifiche quando la legge è già votata.

Queste aggiunte che lei propone non possono essere fatte che sotto forma di emendamento.

MONTRESOR. Se ella crede, posso riservarmi di parlare delle mie proposte nella discussione dei singoli articoli, e, comunque, anche nell'assenza del relatore, il Presidente dell'Ufficio centrale potrà rispondere alle mie brevissime osservazioni.

PRESIDENTE. Perfettamente. Allora dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Il senatore Montresor ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. L'originario carattere ecclesiastico del Collegio di S. Demetrio Corone, come dice anche nella sua dotta relazione il collega onorevole Calisse, non fu disconosciuto nè da Giuseppe Garibaldi, nè dal prodittatore Pallavicini, in riconoscimento appunto delle benemerienze degli albanesi verso la causa nazionale; tanto vero che il rettore continuò ad essere il vescovo. È vero che il carattere originario della istituzione fu denaturato con l'andare dei tempi; ma in questo momento in cui la Francia, dopo le nostre disgraziate vicende, cerca di penetrare nella coltura albanese a danno dell'Italia, credo sia questione delicatissima di diritto internazionale non perdere le fila che allacciano l'Italia all'Albania.

Mi duole molto che non sia presente il ministro degli esteri, il quale potrebbe vedere quanta ragione c'era per lui di conservare un addentellato in questa legge, per la delicatezza dei rapporti italo-albanesi, ora in aperta concorrenza e forse inferiorità con quelli franco-albanesi. Il mio ordine del giorno appunto tendeva a questo, di salvare quello che era possibile dell'antico carattere della coltura albanese in Italia; e questo si sarebbe ottenuto, prima di tutto col rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua e della storia albanese in Italia, che viceversa nel primo articolo è messa come insegnamento non obbligatorio;

e per le ragioni che or ora ben diceva anche l'onorevole Croce, il quale ha avuto tanta parte in questo progetto, sebbene esso non sia redatto in quella forma che era nella sua intenzione, ma sia stato denaturato, comunque questa obbligatorietà darebbe ai centri albanesi d'Italia una fisionomia del tutto conforme all'antica tradizione.

Il secondo desiderio che io avevo espresso era quello che ci fosse la rappresentanza del vescovo nel Consiglio di Amministrazione. Mi è stato obiettato che, anche per intervento della S. Sede, sotto Benedetto XV, furono separate le due missioni, ecclesiastica e civile, ciò che non mi pare infirmi le ragioni del mio emendamento. C'è poi un terzo voto, il quale credo che possa entrare nella persuasione dell'Ufficio centrale e del Senato, cioè che siano istituite delle borse di studio di 90,000 lire, e di queste assegnate 16 per gl'italo-albanesi di Calabria, 7 per gl'italo-albanesi di Sicilia, 7 per gli albanesi di oltre sponda.

Se ci fosse il ministro degli esteri, egli potrebbe dirmi che queste faranno parte dell'assegnazione del bilancio del Ministero degli esteri; ma in esso non v'è traccia di questa destinazione: e io prego il ministro della pubblica istruzione e della giustizia che almeno, col collega degli esteri, vogliano provocare questo affidamento che le somme che non figurano nel bilancio degli esteri siano assegnate per questo scopo.

All'articolo 5 poi ultimo comma bisognerebbe correggere le parole: « A beneficio di simili e di altre scuole esistenti e da istituirsi in Calabria », con le seguenti parole « A beneficio di altre scuole e dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, in Sicilia, e altrove ».

È noto all'onorevole ministro della pubblica istruzione e a quello della giustizia che il Collegio di Maria, di Piana dei Greci in provincia di Palermo, è comune albanese, e sarebbe bene non fosse dimenticato, perchè è l'unico Istituto femminile albanese in Italia.

Così pure c'è l'Abbadia di Grottaferrata, vicino a Roma, che ha un Collegio per orfani di guerra albanesi e che conserva le nobili tradizioni della cultura greca.

Questi sommariamente, per non tediare gli onorevoli colleghi, i desideri dell'ordine del giorno: non mi illudo che la legge, così come

è fatta, possa avere una dizione tale da poter superare le gravi difficoltà che ne intralciano lo sviluppo e l'applicazione; ma io ho la fiducia che, almeno con qualche temperamento fra quelli che or ora ho proposti, si possa darle un contenuto giuridico storico e morale conveniente alla grave questione che involge; e non ho altro da dire.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Pregherei il Senato e l'amico senatore Montresor di non introdurre in questo disegno di legge modifiche delle quali preventivamente si sa che non sarebbero accettate dalla Camera; inquantochè sono state già da questa respinte. E ciò per l'urgenza di approvare il detto disegno di legge. Messo fuori causa il Vescovo, il Collegio di S. Demetrio Corone non ha più ragione di dipendere dal ministero della giustizia; dovrebbe, invece, dipendere dal ministero dell'istruzione, come si stabilisce attualmente. Il ministro della giustizia amministra ora un collegio sul quale non può avere alcuna autorità morale. Inoltre, questo stato di transitorietà tiene, sia dal punto di vista morale, sia da quello finanziario e didattico, il collegio in uno stato di precarietà che procura ogni giorno danni maggiori. Infine, vi sono alcune misure urgenti da prendere; ad esempio: quella dei restauri, per cui vi è stanziato il fondo di 400,000 lire e che riguardano la stessa sicurezza del fabbricato: ed anche queste misure non si possono prendere senza l'approvazione del progetto.

Faccio queste premesse per indurre, spero, l'amico Montresor a voler affidarsi a ciò che il collega dell'istruzione ed io accetteremo, in quanto crediamo che sarà accettato anche dalla Camera ed a non insistere per il resto.

Vengo ora specificamente alle proposte dell'onorevole Montresor: e cioè, anzitutto, all'obbligatorietà dello studio della lingua e storia albanese. Certo, il carattere albanese del collegio è il lato più simpatico ed internazionalmente più utile della sistemazione in corso. L'ammettere però l'obbligatorietà per tutte le scuole e per tutti gli alunni come principio generale ed *a priori*, potrebbe anche essere pericoloso. È da preferirsi la frase piuttosto ela-

stica che si trovava nel progetto del Ministero e che fu accettata dalla Camera. La modifica che ha introdotto la commissione non è completamente soddisfacente. Vedremo in sede di discussione dell'articolo 2, se sia possibile di trovare una formula un po' più precisa, lasciando però una certa elasticità che è necessaria; perchè, ripeto, non si può imporre l'obbligatorietà della lingua albanese per tutti gli alunni e per tutte le scuole.

Quanto alla rappresentanza del vescovo nel Consiglio di amministrazione, alla Camera vi fu chi ne fece una questione politica. Io dissi allora che qui la politica non c'entrava affatto. Essendosi creata la nuova diocesi ed il seminario di Lungro, è venuta meno la ragione per la quale il vescovo di rito greco della Calabria debba continuare ed ingerirsi nel collegio di che trattasi.

Quanto al terzo punto, e cioè alle borse di studio che dovrebbero essere ripartite nel modo indicato dall'onorevole Montresor, io non avrei nulla in contrario, giacchè se si vuol mantenere il carattere internazionale del collegio, sarebbe bene anche tener conto degli elementi albanesi cattolici che sono i più assimilabili a noi. Ma siccome si tratta di uno stanziamento che trovasi nel bilancio degli esteri, io credo che non possa parlarsene in questa sede. Peraltro do assicurazione, anche da parte del collega dell'istruzione, che faremo passi presso il Ministero degli esteri, perchè le borse siano ripartite secondo i criteri espressi dall'onorevole Montresor.

Sull'ultima proposta dell'onorevole Montresor relativa agli eventuali superi del fondo di cinquecentomila lire, debbo far rilevare che nell'altra Camera si è molto dibattuta la questione e si è venuti alla conclusione che detti superi fossero destinati esclusivamente alla Calabria. Mi pare poi che, siccome fuori della Calabria le colonie italo-albanesi non sono molte e rappresentano quasi un'eccezione, come quella di Piana dei Greci ricordata dall'onorevole Montresor, così si potrebbe senz'altro accettare il progetto così come è stato modificato dalla commissione.

Dopo aver dato questa assicurazione, di fare cioè opera presso il Ministero degli esteri perchè le borse di studio siano ripartite quanto più è possibile nella proporzione indicata dall'ono-

revole Montresor, rimanderei in sede di discussione dell'articolo 2 l'esame delle modalità alle quali dovrà sottostare l'obbligatorietà dello studio della lingua, storia e letteratura albanese.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se nulla ha da aggiungere.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, e, quanto alla questione delle scuole albanesi di Sicilia, osserva che si potrà discuterne a proposito dell'articolo quinto.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Montresor se mantiene il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro dei benevoli affidamenti che ha voluto darmi, e dichiaro di convertire in raccomandazione il mio ordine del giorno, riaffermando il mio pensiero nei riguardi dell'intervento del vescovo; perchè, se noi possiamo avere qualche speranza di ripristinare nell'Albania il prestigio che già aveva il nostro paese, questa sarà possibile soltanto attraverso l'opera delle autorità cattoliche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone è posto alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, ed è amministrato da un Consiglio di cui fanno parte il Rettore, presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente, due rappresentanti dei comuni albanesi della Calabria, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura.

La nomina del rettore sarà fatta dal Ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1922:

1° All'attuale liceo-ginnasio pareggiato di san Demetrio Corone è aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese. A tal fine, il ministro della pubblica istruzione,

sentito il Consiglio di amministrazione del collegio, emanerà speciali disposizioni a norma dell'art. 6 della presente legge.

2° Potrà essere ivi istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi, sentito il Consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro dell'agricoltura, a norma delle vigenti disposizioni.

A questa scuola potrà essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho chiesto di parlare perchè, sebbene le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli abbiano in parte prevenuto ciò che stavo per dire, è bene che dalla discussione sia chiarito un punto, che a me sembra rimasto un po' oscuro; e sopra un altro punto presenterò un emendamento.

Il punto che desidererei fosse schiarito è questo.

Si stabilisce, nel presente articolo secondo, che all'attuale liceo-ginnasio di San Demetrio in Corone, che è pareggiato (ed io lodo l'Ufficio centrale dell'aver voluto mantenergli questo carattere di pareggiato), venga aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese; il quale insegnamento dipenderà direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Ora sembra opportuno che si conosca in quali condizioni starà, per l'ordinamento, per la disciplina, per la spesa, tale insegnamento governativo innestato su un istituto pareggiato. Se non sbaglio, accadrà per la prima volta, nella nostra legislazione scolastica, che dentro un istituto pareggiato una parte sarà governativa. Occorre che si vegga come si organeranno codeste relazioni reciproche. È vero che nel disegno è detto che a ciò si provvede con l'articolo sesto; ma quando si ricorre all'articolo sesto altro non vi si trova se non che esso promette che sarà fatto un regolamento per attuare le disposizioni della presente legge: onde un *ibis redibis*, da cui non si cava nulla di preciso. Sarà bene, lo ripeto, essere illuminati su ciò: e confido che le spiegazioni varranno ad additare almeno in via generica le disposizioni ul-

teriori che dovranno esser prese per regolamento.

Quanto all'emendamento che propongo, si riattacca alla discussione generale; nella quale, in gran parte, mi dichiaro d'accordo coi concetti dell'onorevole Montresor. Per un'altra occasione, in questa stessa aula, avendo da parlare sui rapporti italo-albanesi, rammentai che non si fa mai abbastanza per conoscere quelli che dovrebbero essere i nostri amici e che potrebbero esserci anche non amici. Gli Albanesi bisogna conoscerli bene, tanto per l'invocato caso dell'amicizia, quanto per il caso deprecato della non amicizia. Oltre di che, essendo gli Albanesi in Italia molte migliaia, è bene che l'Italia provveda sul serio ad istituire per loro delle scuole, dove da un lato gli Albanesi italiani, come è giusto, possano conservare e meglio acquistarsi la conoscenza della loro lingua, delle loro tradizioni storiche, della loro coltura nazionale; e dall'altro lato possano gli Italiani non Albanesi imparare a fondo la lingua albanese e capire lo spirito, le condizioni presenti, le questioni secolari dell'Albania.

Che con quel regolamento cui rimanda l'articolo si provveda ad una cosa di tanto momento, mi pare troppo poco: la legge stessa, non il regolamento, gioverà che dica alcunchè in così grave proposito. Da ciò, credo, l'opportunità dell'emendamento, molto semplice, che ho l'onore di proporre al Senato. Nell'articolo 2, paragrafo primo, là dove sono le parole: « all'attuale liceo ginnasio pareggiato di S. Demetrio Corone è aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese » propongo di aggiungere, trasportandovi una parte dell'ultimo comma del paragrafo secondo, le parole: « Di tale insegnamento il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Amministrazione del Collegio, può stabilire l'obbligatorietà, ed emanerà per esso speciali disposizioni a norma dell'art. 6 della presente legge ».

Nel mio pensiero, pur dicendosi che l'obbligatorietà può essere stabilita, intendo che la forza stessa delle cose muterà nella pratica tale possibilità in un atto concreto.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei pregare la Com-

missione di vedere se per quanto riguarda l'insegnamento della lingua albanese non fosse il caso di ritornare a ciò che si stabiliva con il progetto approvato dalla Camera.

E ciò per la seguente considerazione. Si deve porre il principio che il collegio italo-albanese, e per il suo nome e più ancora per i suoi scopi, debba avere un'insegnamento di lingua albanese.

Non è possibile, però, a priori, stabilire a quali alunni ed a quali scuole debba essere applicata tale obbligatorietà. A me pare che debba essere lasciato in potere del ministro della pubblica istruzione, con determinate garanzie, di stabilire per quali scuole e quali alunni debba essere obbligatoria la lingua albanese. Ora il testo della Commissione dice che alle materie che attualmente formano il programma di studio del liceo ginnasio di S. Demetrio Corone, si debba aggiungere lo studio della lingua albanese. Io invece lascerei, come era nel progetto ministeriale, che l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'albanese potesse essere disciplinata a parte, con apposito regolamento ed a seconda dei risultati dell'esperienza.

Quindi, coll'istituire come nel progetto ministeriale, e nel progetto della Camera, un insegnamento di lingua, di letteratura e di storia albanese a vantaggio degli alunni delle varie scuole di S. Demetrio, si risolverebbe anche il dubbio sollevato dall'onorevole Mazzoni. Insomma è sufficiente che la lingua e la letteratura albanese possa essere resa obbligatoria mediante un apposito decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6. Questo articolo porta delle garanzie in proposito perchè dice: « con Regio decreto, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli del tesoro degli esteri e dell'agricoltura, sarà provveduto all'emanazione del regolamento dell'ente, in applicazione della presente legge ». Se il senatore Mazzoni vuole aggiungere anche la garanzia di sentire il Consiglio di Amministrazione, per decidere a quali corsi si debba estendere lo studio della lingua albanese, e se questo deve essere obbligatorio per tutti gli alunni, io non avrei nulla in contrario, e così pure il mio collega dell'istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io divido pienamente il parere del mio amico onorevole Rossi. Credo che l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua albanese vi debba essere per tutti quelli italo-albanesi che frequentano l'istituto, anche per quelli che frequentano la scuola agraria che sorgerà o anche l'Istituto tecnico, perchè, trattandosi di avere dei commercianti e degli agricoltori che dovranno estendere la loro attività in Albania, io penso che ciò sarà loro possibile soltanto con la conoscenza della lingua. Quindi giacchè questo collegio s'intitola « Collegio italo-albanese » io credo che l'insegnamento della lingua albanese debba essere estesa a tutte le scuole che sorgeranno a San Demetrio Corone.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Osservo quanto all'insegnamento della lingua albanese che non si è creduto di renderlo obbligatorio per legge; risulta come stato di fatto che questo Istituto è frequentato anche dalla popolazione calabrese che va unicamente ad esso come ad un ottimo convitto e buon ginnasio-liceo. Si è temuto che, con il rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua albanese, una buona parte della clientela lo abbandoni e la cospicua spesa che fa lo Stato possa riuscire poco fruttuosa. Perciò si lascia al regolamento, e per esso ai preposti al Consiglio di Amministrazione e al Ministero che vigila l'Istituto, di stabilire precisamente a quali alunni deve darsi questo insegnamento ed a quali ordini di scuole. Credo, quindi, che si possa adottare la forma proposta dal ministro di grazia e giustizia in quanto rende più chiaro il concetto che questo insegnamento possa essere dato a tutte gli ordini di scuole. In fondo, aggiungerlo al ginnasio-liceo e ammettere la possibilità di costituire nuove scuole non significava escludere che in queste nuove scuole s'insegnasse l'albanese.

Per parte quindi dell'Ufficio, accetto la forma proposta dal ministro di grazia e giustizia.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Desidererei sapere la risposta del ministro e dell'Ufficio centrale rispetto all'altra

questione; cioè, come essi intendano che questa parte dell'istituto, la parte governativa, s'innesti su un istituto pareggiato. A questo non è stato risposto.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non è governativo! Si stabilisce soltanto che ci debba essere questo insegnamento, quanto poi alla questione finanziaria è stabilito un fondo per pareggiare il bilancio dell'ente, sia per questa spesa, sia per la spesa delle altre scuole da istituirsi eventualmente.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi dispiace dovere insistere, ma sono pregato da qualche collega di spiegare la cosa più chiaramente. Mi osservava in questo momento un collega dell'Ufficio centrale, che l'insegnamento in questione diventerà governativo dal momento che ci sarà il regolamento. Ebbene, confesso che non riesco a capire come da un regolamento che renda obbligatorio un dato insegnamento, possa un Istituto d'istruzione media diventare in parte governativo, restando pareggiato. Ed altro manifestamente è che, per obbligo, in un istituto s'impartisca un dato insegnamento altro è che tutti gli alunni o solo alcuni o nessuno di essi siano obbligati a frequentarlo e a subirne gli esami.

PRESIDENTE. Ella non presenta un emendamento dopo quello che ha presentato?

MAZZONI. Non l'ho presentato su questo punto, nè lo presento: sollecito soltanto delle spiegazioni dal ministro e dall'Ufficio centrale.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io dicevo: non intendo quale difficoltà ci sia che in un progetto di legge, col quale lo Stato soccorre un ente con una cospicua somma, si stabilisca tra gli obblighi di questo ente, che è un collegio italo-albanese, quello di somministrare un insegnamento di lingua albanese. L'istituto resta pareggiato.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Resta pareggiato come gli altri!

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. A quali alunni dovrà essere impartito questo inse-

gnamento sarà stabilito per regolamento. Noi non possiamo stabilire per questa parte niente di preciso, perchè ci mancano tutti gli elementi di fatto e le indicazioni dell'esperienza.

Se, per esempio, come ho già detto, l'obbligo dell'insegnamento e della lingua albanese allontanata dall'istituto due terzi degli alunni, non converrebbe rendere l'insegnamento obbligatorio anche per non danneggiare la regione calabrese impedendole il più largo uso di un istituto di educazione. Si tratta dunque di una questione di opportunità che il ministro vaglierà o secondo i casi renderà obbligatorio o no l'insegnamento dell'albanese.

Una disposizione recisa che noi adottassimo oggi, potrebbe danneggiare la vita dell'istituto.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Se permette il Senato vorrei chiarire una doppia questione. C'è una prima questione se convenga stabilire l'obbligatorietà in sede di legge o di regolamento. Dichiaro subito che sono favorevole alla seconda soluzione; nè c'è, *a priori*, nulla in contrario che la legge deleghi al Governo la facoltà di rendere obbligatorio questo insegnamento. Sono, in genere, contrario a questi impegni legislativi anticipati, quando invece l'esperienza può suggerire che, eventualmente, si modifichino le clausole principali o secondarie. Noi facciamo già troppe disposizioni per legge che sarebbe meglio rimandare ai regolamenti. La difficoltà intrinseca nasce col primo articolo: l'Istituto è convertito in Regio.

Voci. No, no, quest'articolo è abolito.

CORBINO. Allora non c'è più la questione; insisto però nell'idea già espressa dall'onorevole ministro Rossi; insisto cioè perchè sia lasciata al regolamento la determinazione della obbligatorietà senza imporla a tutte le scuole per legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola spinto da un certo senso di ortodossia giuridica. Non ho potuto studiare l'argomento, come era mio dovere. Debbo quindi ricorrere all'Ufficio centrale o ai due ministri, per avere notizie precise sulla natura giuridica del Collegio italo-albanese. Mi pare però che dalla discussione emerga chiaro il concetto che si tratti di una *fondazione*.

Questa, come tante altre sventurate sorelline, deve aver perduto molto del fatto suo. Ora, il Governo le viene in aiuto per reintegrarne e compierne l'attività, assegnando al collegio una cattedra di lingua albanese, perchè l'ente è appunto nato per e fra gli Albanesi d'Italia. Ma, allora, mi perdoni l'onorevole Corbino, senza rimettere questo ed altro al Regolamento, che talora non è troppo fedele alla legge cui si aggiunge, diciamo nella legge lo scopo dell'ente: la diffusione della lingua e della storia albanese.

Qualcosa giungerà alla perduta sponda del non dolce mare, e non sarà invano.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A me pare che l'on. senatore Corbino abbia posto con molto senso pratico la questione: allo stato delle cose, non sappiamo quali saranno i frequentatori di quest'Istituto italo-albanese. Il Senato ha voluto, con molto acume, che le scuole da istituirsi in S. Demetrio, invece di essere dichiarate Regie fin dal principio, fossero istituite come scuole pareggiate e libere, per vedere quali possano restare e quali no, e perchè il Ministero possa essere in grado di trasformarle, a seconda dei risultati dell'esperienza.

Dato questo, come si può dire *a priori* che tutti quelli che frequentano quest'istituto debbano studiare l'albanese e sostenere gli esami e che non possano approfittare dell'Istituto stesso che gli albanesi, mentre queste scuole son fatte per una quantità di persone della Calabria che non c'è ragione di escludere? Le disposizioni particolari circa gli alunni per i quali deve essere obbligatorio l'albanese si potrebbero riassumere in questa formula: alunni albanesi o delle colonie albanesi o che vengano dall'altra sponda. E tali disposizioni si possono dare benissimo per regolamento, perchè un regolamento può essere fatto anche in via di esperimento e modificato dal ministro se non rispondesse più ai suoi scopi; laddove non è possibile modificare a breve scadenza l'attuale legge.

Quindi si tratta qui di materia regolamentare vera e propria, perchè soggetta a modifiche a breve scadenza.

Ciò premesso per conto mio proporrei per l'articolo la seguente dizione: « a datare dal 1° ottobre 1922 - 1) viene conservato l'attuale liceo - ginnasio pareggiato di San Demetrio Corone; 2) potrà essere istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi sentito il Consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro di agricoltura a norma delle vigenti disposizioni; 3) a questa scuola potrà essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali; 4) sarà istituito un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese a vantaggio degli alunni dei predetti istituti, Di tale insegnamento potrà essere stabilita l'obbligatorietà con apposito Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6 della presente legge.

MAZZONI. Siccome così è riprodotto il mio ordine del giorno, sono lieto che il Governo lo accetti.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei domandare all'Ufficio centrale se ritenga veramente opportuno di abolire la scuola tecnica e mantenere il solo corso complementare con indirizzo tecnico commerciale. Ora tale corso, che è utile come corso complementare, è idoneo anche come corso preparatorio alla scuola superiore di agricoltura? La scuola di agricoltura avrebbe nella scuola tecnica il suo vero semenzaio e corso preparatorio. Per questo quindi occorrerebbe lasciare al ministro della pubblica istruzione libertà di istituire il corso tecnico complementare o la scuola tecnica a seconda che l'uno o l'altra sia ritenuto più adatto per la preparazione alla scuola superiore di agricoltura.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che noi ci facciamo molte illusioni su quest'Istituto, perchè le somme destinate dallo Stato, per quanto siano generose, a mio parere (conosco le condizioni del luogo), a stento saranno bastevoli perchè viva bene il convitto.

Pensare ad altre scuole è un nobile desiderio soltanto. Pensare poi ad una scuola superiore di agricoltura, quando sappiamo che cosa vuol dire scuola superiore di agricoltura, e quali in-

segnamenti tecnici richiede, credo che si voglia troppo. Io penso che le nostre cure debbano essere maggiormente rivolte a ciò che esiste già, perchè viva meglio. A seconda dei fondi disponibili creeremo altre scuole specialmente la scuola di agricoltura così come è detto nella legge.

GRASSI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Voglio osservare all'onor. ministro Anile che il corso superiore di agricoltura di cui si parla nel progetto di legge in discussione non implica affatto la fondazione di una scuola superiore di agricoltura. Si tratta di una scuola, alla quale si accede o con la licenza di una scuola pratica inferiore di agricoltura, o con il passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o con la licenza tecnica. È una scuola pratica di grado medio, che si dice « Corso superiore di agricoltura »; il termine forse è improprio, ma è consacrato nelle leggi e nei regolamenti del Ministero d'agricoltura e perciò non possono nascere equivoci.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. In questo senso va bene.

GRASSI. D'altra parte non arrivo ad afferrare come si potrà imporre agli studenti del ginnasio-liceo pareggiato di San Demetrio l'obbligo di studiare l'albanese. Quale sanzione potremo adottare contro quelli che non lo studiano? Il ginnasio-liceo è pareggiato in quanto si danno gli stessi esami, cogli stessi programmi, prescritti per i ginnasi-licei pubblici: niente di meno, ma anche niente di più. Quindi lo studente sarà promosso e otterrà la licenza superiore o non superiore l'esame di albanese.

Perciò l'articolo, come l'Ufficio centrale lo ha proposto, spostando pure nei termini proposti dal ministro i vari comma, dovrebbe essere mantenuto e la parola obbligatorietà dovrebbe essere evitata.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi parla a nome suo o a nome dell'Ufficio centrale?

GRASSI. A nome mio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la dizione del ministro della giustizia?

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Accetto la formula proposta dall'onorevole ministro.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Desidererei chiarire al senatore Grassi i dubbi che egli ha manifestati circa la possibilità giuridica di stabilire l'obbligatorietà. Si fonda un istituto speciale e questo istituto speciale noi con la presente legge, possiamo costituirlo come vogliamo. Se si crede che l'obbligatorietà dello studio dell'albanese non sia utile, si stabilisca la non obbligatorietà; ma dire che è impossibile stabilire l'obbligatorietà, con la presente legge, non è esatto.

Ripeto: io questa obbligatorietà non l'ammetto che in casi particolari da determinarsi in sede di regolamento, ed a seconda dei dettati dell'esperienza; e per questo dico che nella legge è meglio non mettere limiti fissi all'obbligatorietà; ma la possibilità di statuire in un senso o nell'altro non si può in alcun modo contestare.

D'OVIDIO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO FRANCESCO. Non ho domandato la parola per insegnare nulla, ma per apprendere, perchè a me pare, che noi stiamo partorendo un irrocervo, e in tutti i sensi. L'onorevole ministro della pubblica istruzione giustamente ci ha richiamato un po' alla realtà delle cose. Il collegio italo-albanese di San Demetrio, lo sappiamo noi che ci siamo occupati di scuole secondarie nel mezzogiorno, non era che un ginnasio-liceo, e, credo, soprattutto anche un seminario destinato a quegli italo-albanesi che si volessero dare alla carriera ecclesiastica; e naturalmente, come in tutti gli altri seminari, vi andava tant'altra gente che finiva col non dedicarsi alla carriera ecclesiastica. Insomma era un ginnasio-liceo e seminario, e vi si insegnava ottimamente il greco, mentre nelle altre provincie meridionali questa materia era trascuratissima.

Ora io non so a che punto si trovi questo istituto, ma mi pare che in sostanza debba essere ancora un ginnasio-liceo pareggiato. Sento dire che le rendite sue sono scemate, ed io domando: se sono scemate, è dunque questo il momento di fondarvi nuovi insegnamenti, anzi nuove scuole?

Voci. Interviene lo Stato.

D'OVIDIO. Va bene; cioè va male. Ma allora che cosa è questo istituto, il quale è un istituto pareggiato; e come tale vi si insegnano le stesse materie delle scuole regie, cioè il greco, il latino, ecc., ma che poi deve accogliere degli insegnamenti che non sono degli istituti regi? L'equazione viene così compromessa; e, peggio, se questi insegnamenti debbono essere obbligatori!

Ma poi il ginnasio-liceo verrà a perdere quel poco di succo che ancora rimaneva se si deve innestare, sul vecchio tronco del ginnasio-liceo tutto questo apparato di scuole tecniche.

Io non intendo insegnar nulla a nessuno, ripeto; ma prima di dare il mio voto desidero capire bene di che cosa si tratta; e le parole del ministro della pubblica istruzione mi sembra che molto opportunamente ci abbiano richiamato, come ho detto, alla realtà delle cose.

CROCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge col quale, s'intendeva dare un sussidio di 500 mila lire l'anno al Collegio italo-albanese di S. Demetrio Corone, l'altra somma una volta tanto per restauri e impianti. Ma la forma originale del disegno di legge meritava veramente quel nome d'*irrocervo* che ho udito pronunziare in questa discussione; non già la forma in cui l'Ufficio centrale ha procurato di emendarlo.

Infatti in quel disegno si facevano sorgere una serie di nuove scuole, agrarie, tecniche commerciali, senza che alcun elemento desse sicurezza dell'utilità e vitalità di esse scuole in quel luogo. Se quelle scuole non attecchivano, che cosa sarebbe accaduto? O sarebbero state conservate in vita fittizia o, non potendole abolire perchè stabilite da una legge, si sarebbe dovuto presentare una nuova legge per abolirle. L'Ufficio centrale dunque, coi suoi emendamenti, ha rimandato la questione dell'istituzione o meno di dette scuole alla sua sede naturale, che è quella amministrativa. Le scuole saranno istituite o no, saranno istituite gradualmente e per esperimento, saranno soppresse se l'esperimento non riuscirà bene; ma a tutto ciò penserà il Ministero dell'istruzione coadiuvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Inoltre, in quel progetto di legge si lasciava il convitto col suo carattere di ente non governativo. Ma per regificare il ginnasio-liceo annesso al convitto, e col carattere d'istituti regi sorgevano le scuole di recente istituzione delle quali ho parlato. Ciò non solo creava un'ibrida unione in un ente autonomo d'istituti regi non regi, ma poneva troppo rigido vincolo a scuole che per la loro funzione e per il luogo in cui dovevano esplicarla hanno bisogno di flessibilità e adattabilità.

Inoltre (e ciò ha preoccupato l'Ufficio Centrale) col dare il carattere di regie a tutte le scuole si rendeva illusorio l'assegnamento da parte dello Stato del sussidio nel limite di lire cinquecentomila annue all'Ente di S. Demetrio Corone. Essendo queste scuole regie, sarebbero costate quel che sarebbero costate, cinquecentomila lire o un milione che fosse.

Tutti questi inconvenienti sono stati tolti, per quanto è stato possibile, dagli emendamenti proposti dell'Ufficio Centrale. Nè d'altra parte col rifiutare la regificazione per legge si è preclusa la via alla regificazione, se sarà trovata utile in avvenire. La regificazione delle scuole è regolata da apposite leggi ed è tra le facoltà del Ministero dell'Istruzione.

In conclusione: poichè il Collegio di S. Demetrio Corone, avendo perduto il sussidio che già gli dava il Ministero degli Esteri, è in cattive condizioni finanziarie, noi abbiamo detto: lo si aiuti a vivere, tanto più che si tratta di un Istituto che ha certe tradizioni ed è assai caro a tutta la regione calabrese. E poichè si è lasciato sperare che accanto al presente ginnasio-liceo sorgeranno scuole agrarie e commerciali e queste sono richieste da voti di amministrazioni locali calabresi, noi abbiamo detto: non si tolga questa speranza, ma l'attuazione o meno di essa si mandi agli organi competenti. E poichè bisogna garantire gli interessi finanziari dello Stato, abbiamo chiaramente stabilito che il contributo dello Stato a quest'opera resterà nel limite delle cinquecentomila lire annue, da stanziarsi col bilancio dell'istruzione, e abbiamo preso le necessarie precauzioni perchè lo Stato non si trovi impegnato a nuova spesa con limite incerto.

Questi sono stati i concetti che hanno guidato l'Ufficio centrale nell'emendamento o rifaci-

mento del disegno di legge, già approvato dalla Camera.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Chiedo scusa ai colleghi della Commissione di non essermi qui potuto trovare presente al principio della discussione.

Dalle parole di taluni fra i miei vicini apprendo che la questione trattata non si mostra ancora in tutta la sua chiarezza: a me, che ebbi l'onore di essere nominato relatore del disegno di legge, sarà forse possibile dissipare qualche dubbio che ancora rimanga.

L'onorevole senatore D'Ovidio ha accennato alla qualità di seminario, che l'istituto aveva. È vero; tale era nella sua origine. Ma, da oltre un secolo oramai, il collegio aveva perduto, di fatto, ogni carattere ecclesiastico. E perciò, attraverso le vicende che nella relazione sono sommariamente accennate, le autorità, l'ecclesiastica e la civile, vennero di pieno accordo alla reciproca separazione: il vescovo portò con sé, nella sua sede, la sezione ecclesiastica del collegio, con la dotazione che fu parimenti concordata; in S. Demetrio Corone restò la sezione civile o secolare, che è quella che ora si cerca di sistemare e rinvigorire. La questione del seminario, dunque, è totalmente eliminata.

Restato solo il collegio laico, si trovò impoverito, e la sua decadenza veniva rapidamente aumentando. Si cercò di provvedere in più modi, ed uno, il definitivo, è questo che forma il presente disegno di legge.

Intorno al collegio, e come sue parti, si pensò d'istituire, e contemporaneamente, tre tipi di scuole, tutte immediatamente regificate, il liceo-ginnasio, la scuola tecnica, la scuola superiore pratica di agricoltura.

La Commissione ha creduto di sfrondare questo che l'onorevole D'Ovidio ha ben detto sembrargli qualche cosa di simile a un mostro. E si è osservato che a mantener tale insieme di cose era assolutamente insufficiente la dotazione stabilita di L. 500,000 all'anno. Nel tempo stesso la Commissione ha voluto conservare, e possibilmente rinvigorire, il carattere proprio dell'istituto ed avviarlo anche ad una vita rinnovata.

Ha conservato perciò il liceo-ginnasio, senza regificarlo, bastando, almeno per ora, il suo

pareggiamento; ma ha proposto che vi sia annesso l'insegnamento della lingua e della storia albanese, perchè non si deve distruggere, quali che siano stati i recenti avvenimenti, un centro di cultura e di propaganda italiana fra le popolazioni albanesi.

Di più la Commissione ha conservata, parimenti senza imporne la immediata regificazione, la scuola pratica di agricoltura a corso superiore. Da ogni parte della Calabria si sono fatti e si fanno voti per la istituzione di tale scuola, di cui là si ha mancanza; e S. Demetrio Corone n'è parsa sede opportuna, sia perchè già vi sono altre scuole, sia perchè il collegio possiede terreni, che si afferma essere molto adatti per farne campi sperimentali, e sia anche perchè la pratica dell'agricoltura, perfezionata e moderna, può bene essere uno dei mezzi per cui si mantenga e si rafforzi quella relazione e comunanza che si è detto non doversi abbandonare fra l'Italia e l'Albania.

Invece, della istituzione di una nuova scuola tecnica, e regia anche questa, la Commissione non ha creduto di accettare la proposta: le ragioni ne sono esposte nella relazione, e non mi par necessario ripeterle, giacchè su questo punto da nessuna parte, per quanto ho udito, sono sorte obiezioni. Ricorderò, però, che un corso tecnico si è creduto unire alla scuola agraria, per aumentare in questa la pratica utilità, la sollecita applicazione dei suoi insegnamenti, dovendo tal corso avere carattere commerciale.

Così, mi sembra, ogni confusione è tolta, e l'organismo è completo ed armonico.

Nel centro, come nucleo, è l'ente, cioè il collegio, avente personalità giuridica ed autonoma: pel conseguimento di tutti i suoi scopi ha, attorno a sé, scuole sue proprie, ordinate in due rami: da una parte, la tradizionale cultura classica od umanistica, il liceo-ginnasio, ammodernato ed avvalorato coll'insegnamento albanese; dall'altra, la cultura moderna pratica, opportunamente specificata nell'agricoltura, integrata anche questa con un corso annesso, tecnico commerciale.

Con questa sistemazione si sono venute anche a superare le obiezioni che giustamente si facevano sui corrispondenti provvedimenti finanziari. Ma di ciò si occupa altra parte del

disegno di legge: io credo di aver potuto rassicurare i dubbiosi, e di poter concludere che il disegno di legge, almeno per la parte ora trattata, merita l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del testo dell'articolo 2 come è stato letto dal ministro della giustizia e che è accettato dall'Ufficio centrale; ad esso ha anche aderito l'onorevole Mazzoni ritirando il suo emendamento.

SILI, segretario, legge:

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1922:

1° viene conservato l'attuale liceo-ginnasio pareggiato di S. Demetrio Corone;

2° potrà essere ivi istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi, sentito il consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro dell'agricoltura a norma delle vigenti disposizioni;

3° a questa scuola può essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali;

4° sarà istituito un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese a vantaggio degli alunni dei predetti istituti.

Di tale insegnamento potrà essere stabilita l'obbligatorietà con apposito Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6 della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'attuale scuola normale pareggiata di san Demetrio Corone è soppressa.

Al personale sarà provveduto a norma della legge 21 dicembre 1921 n. 2057.

(Approvato).

L'art. 4 è soppresso.

Si dà lettura dell'art. 5 che diventa 4.

Art. 4.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

per l'esercizio 1922-23, verrà stanziata in apposito capitolo la somma di lire 400,000 che saranno destinate alle spese di restauro, arredamento ed ampliamento dell'attuale edificio del collegio di Sant'Adriano in San Demetrio Corone.

Nella parte ordinaria dello stesso bilancio, a partire dall'esercizio 1922-23, sarà iscritto un capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 quale contributo dello Stato per provvedere, nei limiti di detta somma, all'annuo pareggiamento del bilancio del collegio e delle scuole annesse.

Qualora sul fondo anzidetto, pareggiato il bilancio, rimanesse un avanzo, questo dovrà essere sempre ed interamente erogato a beneficio di simili o di altre scuole esistenti o da istituirsi in Calabria.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Montresor propone due emendamenti, che il Senato già conosce perchè contenuti nell'ordine del giorno dell'onorevole senatore Montresor, presentato e poi ritirato.

Col primo emendamento l'onorevole senatore Montresor propone che nell'ultimo comma di questo articolo alle parole « scuole esistenti o da istituirsi in Calabria » si sostituiscono le seguenti: « a beneficio di altre scuole dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, Sicilia ed altrove.

Domando il pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale a proposito di questo emendamento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo dire all'amico senatore Montresor, che a Camera è stata completamente ostile a questo allargamento. Il collegio è calabrese, i fondi che vengono assegnati sono tali che non è il caso di pensare a somme che possano restare; queste sono le ragioni per le quali prego l'amico onorevole Montresor di non insistere nel suo emendamento.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi era sembrato prima che ci fosse una certa tendenza ad accogliere questo allargamento. A ogni modo la ragione della mia insistenza è questa, che il disegno di legge,

che è diventato, per conto mio, una specie di aborto, e non per colpa del Senato, dovrà tornare alla Camera: o non è meglio allora modificarlo in modo da metterlo in armonia con un sano principio di diritto e di giustizia?

Insisto perciò nel mio emendamento.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Come siciliano, ringrazio l'onorevole Montresor del suo pensiero; ma dichiaro che non credo affatto che resteranno somme al di là del pareggio del bilancio dell'Ente. Perciò, se posso parlare a nome della Sicilia, rinunzio all'ipotetico beneficio che deriverebbe dall'emendamento proposto dall'onorevole senatore Montresor.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi sembrava che l'onorevole senatore Montresor avesse acceduto alle mie considerazioni. Si tratta di pochi fondi: volere che oltre alle scuole della Calabria, si pensi ora anche a quelle della Sicilia, mi sembra che sia esagerato. Inoltre non bisogna dimenticare che si tratta di un Istituto prettamente calabrese.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Una parola sola. Una volta che la legge, come ho detto, è stata denaturata nei suoi principi e le somme sono state deviate, comprendo anch'io sia difficile erogare somme alle scuole della Sicilia e di altre regioni. Ma io volevo che restasse un'affermazione di principio nelle disposizioni dell'articolo 5 della legge, e nello spirito che la informa.

Ad ogni modo, accedo alla preghiera del Governo e ritirando il mio emendamento, lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Viene ora il secondo emendamento dello stesso onorevole senatore Montresor. Egli propone di aggiungere all'articolo il seguente comma: « siano assegnate L. 90,000 per borse di studio, 16,000 per gli italo-albanesi di Calabria, 7,000 per gli italo-albanesi di Sicilia e 7,000 per gli albanesi di oltre sponda ».

Prego il Governo di voler esprimere il suo parere su questo secondo emendamento.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io avevo osservato all'onorevole senatore Montresor che siccome i fondi messi a disposizione dall'Istituto di S. Demetrio sono pochi, non era possibile provvedere alle Borse di studio, alle quali si potrà provvedere in sede di bilancio del Ministero degli esteri.

Nel disegno di legge, che stiamo ora esaminando, non possiamo discutere di questioni attinenti al bilancio del Ministero degli esteri, ma io d'accordo col collega dell'istruzione, il quale dopo l'approvazione di questa legge avrà la competenza su questo Istituto, faremo passi presso il ministro degli esteri perchè in via di raccomandazione (di più non possiamo fare) sia mantenuta la distribuzione desiderata dal senatore Montresor.

Fare una disposizione tassativa qui, vuol dire o stanziare altre 90,000 lire e questo non potremmo accettarlo; o prendere le 90,000 lire dalle 500 mila assegnate dal disegno di legge, mentre si è detto che esse sono già scarse per i fini cui debbono servire; od invadere il terreno del bilancio del Ministero degli esteri; e ciò in questa sede non è possibile di fare.

Dichiaro quindi di accettare la proposta dell'onorevole senatore Montresor soltanto come raccomandazione.

DELLA TORRETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA. Io mi permetto di osservare che il concetto che è stato adesso espresso, che cioè il bilancio del Ministero degli esteri, contiene dei fondi per delle borse di studio per questo istituto, è giusto.

Però è necessario un chiarimento.

Il Ministero degli esteri concede queste borse agli albanesi che vengono in Italia, non agli italo-albanesi. Gli italo-albanesi delle colonie della Calabria, della Sicilia, non possono usufruire di queste borse.

A proposito di questa discussione, mi permetto ancora di osservare che si è parlato molto della Calabria e poco dell'Albania. Viceversa la funzione di questo istituto bisogna vederla in relazione con la politica estera. La funzione di questo istituto italo-albanese do-

vrebbe consistere principalmente nell'attrarre in Italia dei giovani albanesi, che vengono per completare la loro istruzione, abituandosi così a conoscere l'Italia, ad apprezzarla, ad assorbirne la coltura, per poter poi in un secondo tempo, ritornare in patria con un corredo di conoscenze utili per il loro paese e stabilire quei tali vincoli di affetto e di amicizia che devono esistere tra i due popoli vicini. Dunque mi pare che questa discussione, per quanto interessante, non abbia toccato nel vivo della questione. Le modificazioni apportate e proposte non hanno mirato allo scopo precipuo di stabilire la vera funzione dell'istituto. Le borse di studio fissate dal Ministero degli esteri sono poche, dati i mezzi molto limitati di cui si disponeva e sono quindi insufficienti per far compiere a questo istituto tale funzione. Tutta la questione dovrebbe essere a mio avviso differentemente impostata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. Montresor se consente a mutare il suo ordine del giorno in raccomandazione.

MONTRESOR. Io avevo voluto provocare assicurazioni su questo argomento con un ordine del giorno apposito, ma, come ho detto, acconsento di mutare il mio ordine del giorno in una raccomandazione tanto più che il Ministero degli esteri, mi pare d'aver inteso, non sia molto tenero nè di queste borse, nè forse di tutto l'argomento intorno cui si aggira la legge, della quale ha creduto, per sue ragioni, disinteressarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'attuale articolo 4, che era il 5 nel primitivo progetto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro, degli esteri e dell'agricoltura, sarà provveduto alla emanazione del regolamento dell'ente, in applicazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni.

Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Il senatore Pagliano ebbe voti.	117
Voti dispersi	5
Schede bianche	29

Eletto il senatore Pagliano.

Annuncio di una domanda di ammissione alla discussione di un disegno di legge presentato dopo il 15 giugno.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta firmata da 32 senatori: I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del regolamento, chiedono che venga ammesso alla discussione il bilancio degli affari esteri, benchè presentato dopo il 15 giugno.

Bollati, Baccelli, Cefaly, Cataldi, Del Giudice, Dallolio Alfredo, Pullè, Foà, Tanari, Del Lungo, Barbieri, Gonzaga, Capaldo, Giordani, Tivaroni, Nava, Catellani, Bernardi, Cassis, De Cupis, Guidi, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Vitelli, Gualterio, Martino, Grandi, Brusati, Amero D'Aste, Bonin.

Questa proposta sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 382);

III. Votazione, a termini dell'art. 85 del regolamento, per la discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti colla stessa causa (numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 10 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturmo » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1922

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme rela-

tive alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 25 luglio 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.